

25 maggio 2023
15.00/16.00

**PNNR DOPO LA LEGGE DI CONVERSIONE
DEL D.L. 13/2023, L. 41/2023 – RAPPORTI
CON IL NUOVO CODICE**
RELATORE: DR. STEFANO USAI

ASMEL Associazione per la
Sussidiarietà e la
Modernizzazione degli Enti
Locali

www.asmel.eu

800165654

webinar@asmel.eu



Art. 14 comma 4 (in rosso novità)

4. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, *limitatamente* agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, **si applicano fino al 31 dicembre 2023,** salvo che sia previsto un termine piu' lungo, le disposizioni di cui ((le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,)) ~~agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 3, 5, 6, 8 e 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.~~

La disciplina di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 76 del 2020 si applica anche alle procedure espletate ((dalla Consip S.p.A.)) ~~da Consip S.p.A.~~ e dai soggetti aggregatori, ivi comprese quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle acquisizioni delle amministrazioni per la realizzazione di progettualita' finanziate con le dette risorse.

Le norme prorogate al 31/12/2023 per il pnrr dal dl 13/2023 – collegamento con nuovo codice

- Art. 1 dl 76/2020 *«Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia;*
- **Procedure semplificate (determina entro 30 giugno 2023?)**
- Responsabilita' da ritardo (il silenzio inadempimento....previsione del nuovo codice)
- Affidamento diretto infra 139mila euro (no 140mila nuovo codice?)
- Procedure negoziate con avviso di trasparenza
- Garanzia provvisoria facoltativa (50%)
- **esclusione automatica stabilita dal legislatore** (*«le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica»*) diversa dal nuovo codice

Consiglio di Stato, Sez. V, 28/03/2023, n. 3139

«deve concludersi che il comma 3 dell'art. 1 del d.-l. 76/2020 altro non è che una autonoma ed esaustiva regolazione delle modalità con cui provvedere alle procedure negoziate senza bando di cui trattasi, avente carattere eccezionale, temporaneo e cogente – e nel cui ambito il meccanismo dell'espulsione automatica delle offerte anormalmente basse si inserisce **a pieno titolo, considerata la sua evidente strumentalità agli effetti voluti dalla previsione – che, in quanto tale e laddove applicabile, è destinata a sostituire interamente quella prevista dall'art. 97 comma 8 d.lgs. 50/2016**».

«Bene si spiega così il tenore letterale del comma 3 in parola, secondo cui “nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia”: esso, come correttamente rilevato dal Tar, non lascia alcun margine di scelta alle amministrazioni appaltanti, che, avverandosi la suddetta condizione nelle procedure soggette alla sua applicazione, non possono che procedere all’esclusione automatica.

In altri termini, è proprio la qui evidenziata carenza di una previsione derogatoria, parziale o totale, dell’art. 97 comma 8 del d.lgs. 50/2016 ad attestare che la disciplina diversa e temporanea recata per l’espulsione automatica dal comma 3 dell’art. 1 del d.-l. 76/2020, ai fini della sua applicabilità, non richiede di essere né esplicitata nella legge di gara né da questa presupposta secondo il paradigma della eterointegrazione della lex specialis affermato dal Tar, essendo misura prevista direttamente dalla legge e quindi soggetta esclusivamente alla sussistenza delle condizioni legittimanti al contempo individuate».

«La conclusione è poi coerente con la espressa finalità della decretazione d'urgenza di semplificare nel periodo di applicazione del ridetto art. 1 l'andamento delle gare di cui trattasi in vista di un obiettivo, il rilancio dell'economia, che, di suo, non si presta a essere perseguito mediante la rimessione dello strumentario individuato per la sua realizzazione alle scelte di un numero indeterminato e indeterminabile di stazioni appaltanti, o alla loro accuratezza nella predisposizione degli atti di gara».

Le norme prorogate al 31/12/2023 per il pnrr

Art. 2 dl 76/2020 (**tranne comma 4**) «Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia»

Art. 3 dl 76/2020 «Verifiche antimafia e protocolli di legalità»

Art. 5 Dl 76/2020 «Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica» (nb le deroghe all'articolo 107 del Codice)

art. 6 dl 76/2020 «Collegio consultivo tecnico» (Codice 2023 ..le norme sul collegio 215/2019 si devono applicare dall'entrata in vigore il 1° aprile)

Le norme prorogate al 31/12/2023 per il pnrr

- Art. 8 dl 76/2020 «altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici»
- Nb. (inizialmente fino al 31/7/2021) di recente modifica art. 225, comma 2, lett. c) «all'articolo 8, comma 1, le parole: «e fino alla data del 30 giugno 2023» sono soppresse». (**nb si applicano al PNRR 31/12/2023 se non è stata stabilita una data più lunga!!!**)
- - esecuzione in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti senza motivazione..
- Abbreviazione termini nella procedura ad evidenza pubblica
- Possibilità di escludere il sopralluogo
- Avvio intervento senza programmazione (momentanea..)

Applicabilità dell'articolo 13 DL 76/2020 non confermata nel comma 4 (art. 14) ma oggetto di norma specifica

- ~~Art. 13 dl 76/2020 «Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi»~~
- ~~«nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55».~~

- ~~a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate, limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia (, nonché ricorrendo alle stazioni appaltanti qualificate da diritto ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero alle società in house delle amministrazioni centrali titolari degli interventi)). L'obbligo di cui al secondo periodo per i comuni non capoluogo di provincia è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;~~

Le norme prorogate al 31/12/2023 per il pnrr

- «nonché' le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55».
- a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle modalita' ivi indicate, limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59. **Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalita' indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia (, nonché ricorrendo alle stazioni appaltanti qualificate da diritto ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 1- bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero alle società in house delle amministrazioni centrali titolari degli interventi)). L'obbligo di cui al secondo periodo per i comuni non capoluogo di provincia e' da intendersi applicabile alle procedure il cui importo e' pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;**

«nonché' le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55».

- b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori;
- c) articolo 77, comma 3, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

Comma 3

*3. Fino al ~~30 giugno 2023~~ **31/12/2023** si applica anche ai settori ordinari la norma prevista dall'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali.*

...inversione procedimentale ...

Inversione procedimentale «in deroga»

133/ 8. Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara. Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice

ART. 107 C. 3 DEL Nuovo Codice

3. Nelle **procedure aperte**, la stazione appaltante può disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. **Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.** Se si avvale di tale possibilità, la stazione appaltante garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente.

Articolo 8 del DL 13/2023 Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori

Con la conversione, si confermano (in rosso le novità):

- la possibilità di assumere figure «dirigenziali» – per gli enti locali – in deroga a quanto previsto dall'articolo 110 del D. legislativo 267/2000 fino al 50% (e non al 30%) dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica **fino al 31 dicembre 2026;**

Viene innestato un comma 1-bis sulle assunzioni con la previsione dei contratti di somministrazione. La norma riguarda l'applicazione delle modalità speciali previste dalla normativa vigente per il reclutamento di personale a tempo determinato da parte delle amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, da impiegare per l'attuazione del medesimo Piano. Il medesimo comma dispone altresì che anche tali contratti di somministrazione possano avere una durata superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026

Nuovo comma 1-bis dell'articolo 8 del DL 13/2023

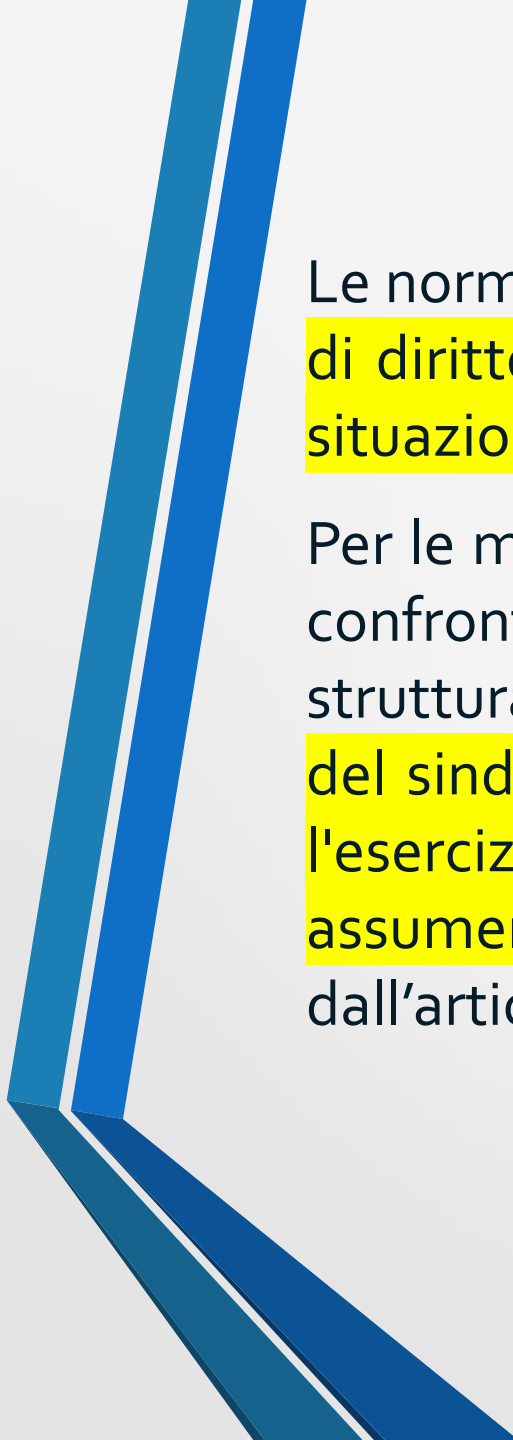
((1-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "per il reclutamento del personale a tempo determinato" sono inserite le seguenti: ", ovvero con contratto di somministrazione di lavoro,";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "A tal fine, i contratti di lavoro a tempo determinato" sono inserite le seguenti: ", ovvero i contratti di somministrazione di lavoro,")).

Comma 2 art. 8 DL 13/2023

2. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR ovvero con le risorse dei programmi cofinanziati dall'Unione europea e **((dei programmi operativi complementari alle programmazioni europee))** 2014-2020 e 2021-2027, ai rapporti di collaborazione instaurati ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000 non si applicano, fino al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 110. Per le medesime finalità di cui al primo periodo e fino al 31 dicembre 2026, non si applica nei confronti degli enti locali dichiarati in dissesto o che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie il divieto di cui all'articolo 90, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.



Le norme in parola prevedono che il contratto a tempo determinato sia risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi in situazioni strutturalmente deficitarie.

Per le medesime finalità e sempre fino al 31 dicembre 2026, non si applica nei confronti degli enti locali dichiarati in dissesto o che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie il divieto, per gli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, di assumere collaboratori con contratto a tempo determinato, divieto previsto dall'articolo 90, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000

Comma 3 (art. 8) :

Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali che rispettano i requisiti di cui al comma 4 (...) possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016. **((Per i segretari comunali e provinciali, la medesima facoltà di incremento percentuale del trattamento accessorio oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' calcolata sui valori della retribuzione di posizione, spettanti in base all'ente di titolarita', come definiti dal comma 1 dell'articolo 107 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area delle funzioni locali, sottoscritto in data 17 dicembre 2020, nonche' sul valore della retribuzione di risultato come risultante dai contratti collettivi vigenti)).**

Le condizioni per incrementare il fondo (comma 4 rimasto immutato)

4. Possono procedere all'incremento di cui al comma 3 gli enti locali che soddisfano i seguenti requisiti:

a) nell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con riferimento al saldo "Equilibrio di bilancio";

ai sensi del citato comma 821, le città metropolitane, le province e i comuni si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

b) nell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto dei parametri del debito commerciale residuo e dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, commi 859 e 869 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Le condizioni per incrementare il fondo

c) *incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa del personale di cui al punto 4.2 del piano degli indicatori e dei risultati di bilancio adottato ai sensi dell'articolo 228, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, dell'ultimo rendiconto approvato, **non superiore all'8 per cento**;*

d) *approvazione, da parte del consiglio comunale, del rendiconto dell'anno precedente a quello di riferimento nei termini previsti dalla normativa vigente.*

Art. 8 - Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori **(in rosso modifiche)**

5. Per le medesime finalità **di cui al comma 4**, per gli anni **dal 2023 al 2026**, gli enti locali **((e gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale))** prevedono **nei propri regolamenti** e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, **relativamente ai progetti del PNRR**, l'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, **anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti**, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75.

La questione del regolamento sugli incentivi (la modifica al comma 3 dell'articolo 45 del nuovo Codice avvenuta in fase di approvazione definitiva)

3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti ~~con regolamento delle~~ dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.

Comma 6

Il comma 6 prevede che talune disposizioni vigenti **circa l'invio di dati contabili e la determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali non si applichino relativamente ai pagamenti riferiti al PNRR e al Piano nazionale per gli investimenti complementari.**

Le disposizioni **di cui si esclude l'applicazione** sono quelle che prevedono la sospensione dei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo all'ente locale in caso di mancato invio da parte di questo, entro i termini previsti:

- dei dati relativi ai bilanci di previsione, ai rendiconti e al bilancio consolidato, necessari per la loro approvazione (art. 161, c. 4, D.Lgs. 267/2000);
- delle informazioni richieste dalla Società Soluzioni per il sistema economico - Sose s.p.a, funzionali a raccogliere i dati necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli Enti locali (art. 5, c. 1, lett. c), del D.Lgs. 216/2010).

Nuovo comma 13-bis

((13-bis. Fino al 31 dicembre 2023, le procedure di cui all'articolo 145, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano anche ai finanziamenti e contributi previsti per gli enti locali nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Dalle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)).

(145/2. Per far fronte a situazioni di gravi disservizi e per avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche indifferibili, la commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, entro il termine di sessanta giorni dall'insediamento, adotta un piano di priorit  degli interventi, anche con riferimento a progetti gi  approvati e non eseguiti).

Art. 14
Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei
contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti
amministrativi (in rosso modifiche)

1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

«3-bis. I controlli di cui al comma 3 **del presente decreto** sono espletati anche
nei casi di cui all'articolo 50, comma 3, ovvero nei casi di esecuzione anticipata di
cui all'articolo 32, commi 8 e 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»;

Art. 9/3 DI 77/2021

3. Gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l'attuazione degli interventi del PNRR sono sottoposti ai controlli ordinari di legalita' e ai controlli amministrativo contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile.

Lett. d) primo comma art. 14 modifica.- Art. 48 DL 77/2021

- d) all'articolo 48:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dai fondi strutturali dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «e delle infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse»;

Art. 48/1 1. In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea ((e delle infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse)), si applicano le disposizioni del presente titolo, l'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' le disposizioni di cui al presente articolo.

Sostituzione comma 5 art. 48

2) il comma 5 e' sostituito dai seguenti: «5. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, **e' ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016,** a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalita' e le indicazioni di cui al comma 7, quarto periodo(**(, del presente articolo)**).

In tali casi, la conferenza di servizi di cui all'articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e' svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e **la determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilita'** dell'opera ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e tiene luogo di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformita' urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo e' effettuata senza il previo espletamento della procedura di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.

Nuovo comma 5-bis art. 48 DL 77/2021

5-bis. Ai fini di cui al comma 5, il progetto di fattibilit  tecnica ed economica e' trasmesso a cura della stazione appaltante all'autorita' competente ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, contestualmente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi. Ai fini della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, non e' richiesta la documentazione di cui alla lettera g-bis) del comma 1 del medesimo articolo 23.

Nuovi periodi del comma **5-ter**

5-ter. ((Le risultanze della valutazione di assoggettabilita' alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 5 del presente articolo. Qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico, le risultanze della valutazione di assoggettabilita' alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 sono corredate delle eventuali prescrizioni relative alle attivita' di assistenza archeologica in corso d'opera da svolgere ai sensi del medesimo articolo 25)).

Nuovo 5-ter

(secondo periodo) ~~Le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico, sono corredate dalle eventuali prescrizioni relative alle attività di assistenza archeologica in corso d'opera da svolgere ai sensi del medesimo articolo 25, sono acquisite nel corso della conferenza dei servizi di cui al comma 5. Nei casi in cui dalla valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 emerga l'esistenza di un interesse archeologico, il soprintendente fissa il termine di cui al comma 9 del medesimo articolo 25 tenuto conto del cronoprogramma dell'intervento e, comunque, non oltre la data prevista per l'avvio dei lavori. Le modalità di svolgimento del procedimento di cui all'articolo 25, commi 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 sono disciplinate con apposito decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, fermo restando il procedimento disciplinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del citato articolo 25, comma 13.~~

Comma 2 art. 14

*2. All'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge n. 77 del 2021, le parole: «la stipulazione di appositi accordi quadro ai sensi dell' articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l' affidamento dei servizi tecnici e dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «la stipulazione di appositi accordi quadro, recanti l'indicazione dei termini e delle condizioni che disciplinano le prestazioni ai sensi dell' articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, **per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori. La verifica di cui all'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 avviene prima dell'avvio dei lavori conseguenti agli accordi quadro aggiudicati nelle more della progettazione anche ai sensi dell'articolo 54, comma 4, lettera a), del medesimo decreto legislativo,».***

Comma 3 art. 14 DL 13/2023

*3. In considerazione delle esigenze di accelerazione e semplificazione dei procedimenti relativi a opere di particolare rilevanza pubblica strettamente connesse agli interventi di cui al comma 1, i soggetti pubblici e privati coinvolti possono, al fine di assicurare una realizzazione coordinata di tutti gli interventi, **stipulare appositi atti convenzionali recanti l'individuazione di un unico soggetto attuatore.***

Art. 14 DL 13/2023

(il comma 4 e successivi visti sopra)

il **comma 5** modifica l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 77 del 2021, prevedendo che per la realizzazione di interventi del PNRR si possa ricorrere anche alla sottoscrizione di accordi tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 241 del 1990.

Il **comma 6** prevede che, al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parti con le risorse del PNRR o del PNC, i termini previsti dal testo unico di cui al DPR 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), **siano ridotti alla metà**, ad eccezione del termine di cinque anni del vincolo preordinato all'esproprio, di cui all'articolo 9 del citato testo unico.

Art. 14 DL 13/2023

- Il comma 7 stabilisce che, per le medesime finalità di cui al comma 6, **in caso di emissione di decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso si procede, omesso ogni altro adempimento e in deroga all'articolo 24, comma 3, del testo unico di cui al DPR 8 giugno 2001, n. 327, anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli altri enti territoriali interessati.** Si ricorda che il citato comma 3 dell'articolo 24 prevede che lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti in contraddittorio con l'espropriato o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'espropriazione. Esso prevede, inoltre, che possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali su

Comma 8 art. 14 DL 13/2023

All'articolo 13 («Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi») , comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, ((le parole: "Fino al 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2024" e)) le parole: «e' in facolta' delle amministrazioni procedenti adottare» sono sostituite dalle seguenti: «le amministrazioni procedenti adottano»;

Art. 14 DL 13/2023

Il comma 8 apporta alcune modifiche all'articolo 13, concernente l'accelerazione del procedimento in conferenza di servizi, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, prevedendo che tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni.

In caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute il suddetto termine **è fissato in quarantacinque giorni**, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea

14 -bis ((Disposizioni in materia di sottoscrizione degli accordi di programma).))

((1. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi previsti dagli accordi di programma, all'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 4 e' sostituito dal seguente:

"4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, deve essere sottoscritto entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito positivo della conferenza di cui al comma 3 ed e' approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.

L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti dell'intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo i permessi di costruire, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato").

Art. 17 - Disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza

L'articolo 17 introduce una serie di disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza, volte a non pregiudicare il perseguimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), vista l'ampia adesione delle pubbliche amministrazioni e tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara.

In particolare, in base a quanto previsto dal comma 1, gli accordi quadro, le convenzioni e i contratti quadro di cui all'art. 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, e con scadenza entro il 30 giugno 2023, sono prorogati con i medesimi soggetti aggiudicatari fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023

la proroga non può eccedere, anche tenuto conto delle eventuali precedenti proroghe, il 50 per cento del valore iniziale della convenzione o dell'accordo quadro

Comma 2 art. 17

2. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, al secondo periodo, dopo le parole: «i comuni capoluogo di provincia» sono inserite le seguenti: «, nonché ricorrendo alle stazioni appaltanti qualificate da diritto ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero alle società in house delle amministrazioni centrali titolari degli interventi».

Art. 18 - Misure in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR, nonché di digitalizzazione dei procedimenti

- Dell'articolo 18, il comma 1 esclude l'AgID (Azienda per l'Italia Digitale) dal rilascio di pareri tecnici sulla congruità economica dei contratti, accordi e convenzioni, stipulati dalle pubbliche amministrazioni per l'acquisto di beni informatici necessari per l'attuazione del PNRR.
- Il comma 2 interviene sulle modalità di conservazione e fruibilità dei dati contenuti nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati. Il comma 1 dispone che non si applicano agli appalti di approvvigionamento dei beni e servizi informatici per la realizzazione dei progetti legati al PNRR le disposizioni previste dall'articolo 14-bis, comma 2, lettera f) del decreto legislativo n. 82 del 2005 (ossia il Codice dell'amministrazione digitale), che prevedono (nei casi lì determinati) il parere tecnico da parte dell'AgID.
- L'articolo 14-bis del Codice (lì introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 179 del 2016) ha istituito l'Azienda per l'Italia Digitale (AgID), preposta alla promozione dell'innovazione digitale e dell'utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese, secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia (e nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza).

Art. 18 - Misure in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR, nonché di digitalizzazione dei procedimenti

La lettera f) del comma 2 del medesimo articolo 14-bis del Codice dell'amministrazione digitale prevede, tra i compiti affidati all'AgID, il rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti, accordi quadro e convenzioni da parte delle pubbliche amministrazioni centrali, concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati per quanto riguarda la congruità tecnico-economica, ove il valore dei contratti sia superiore a 1 milione (se procedura negoziata) o 2 milioni (se procedura ristretta o aperta). Il parere è reso secondo principi di efficacia, economicità, ottimizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni, e favorendo l'adozione di infrastrutture condivise e standard che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni e il miglioramento dei servizi erogati.

Ebbene, la novella disposizione viene a prevedere che siffatta disposizione non si applichi - e dunque venga meno il parere tecnico dell'AgID sulla congruità economica - ai contratti, accordi e convenzioni, stipulati dalle pubbliche amministrazioni per l'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste per l'attuazione del PNRR.

Siffatta previsione è dettata quale novella (introduttiva di un nuovo comma 3-bis) all'articolo 53 del decreto-legge n. 77 del 2021.

Art. 24 - Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali

Nel dettaglio, il comma 1 consente l'utilizzo per ciascun intervento di edilizia scolastica ad ogni titolo rientrante fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito da parte degli enti locali beneficiari dei ribassi d'asta riguardanti il medesimo intervento, laddove ancora disponibili, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR e per fronteggiare l'incremento dei prezzi, relativi ai medesimi interventi.

Secondo la relazione illustrativa, il comma 1 **consente l'utilizzo delle economie di gara derivanti dai ribassi d'asta per gli interventi di edilizia scolastica già autorizzati e confluiti tra i c.d. "progetti in essere" del PNRR, di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, laddove ancora disponibili. Nello specifico, la norma si rende necessaria poiché si tratta di disposizioni autorizzative risalenti nel tempo.**

Per questi interventi, infatti, l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta non è stato previsto né in norma primaria né nei relativi decreti attuativi, ivi compresi i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. La possibilità di utilizzare i ribassi d'asta non è quantificabile. Pertanto, è possibile che gli stessi, una volta maturati, restino nella disponibilità degli enti locali per i medesimi interventi e per le medesime finalità

Art. 24 - Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali

Il comma 2 inserisce il nuovo comma 1-bis all'articolo 7-ter del D.L. n. 22/2020 (L. n. 41/2020).

La nuova disposizione prevede che per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della L. n. 196/2009, nonché di società da esse controllate, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare in misura non superiore al 3 per cento del relativo quadro economico.

Art. 24 - Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali

- 3. Al fine di accelerare **l'attuazione degli interventi di edilizia**

Si prevede che i soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti, ove diversi dai soggetti attuatori, le centrali di committenza e i contraenti generali, **al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica rientranti nel PNRR:**

a) applicano ai relativi procedimenti le previsioni di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020, come modificato dal comma 2 dell'articolo in esame (si veda sopra);

b) possono procedere all'affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 215.000 euro, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del D.L. n. 76/2020 (L. n. 120/2020).

Affidamento diretto nel documento tecnico

- In tali casi, l'affidamento diretto può essere effettuato, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni di cui all'articolo 30 del A.S. n. 564 Articolo 24 codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante ovvero in elenchi o albi istituiti o messi a disposizione dalla centrale di committenza, comunque nel rispetto del principio di rotazione

Art. 24 - Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali

- 4. *Per le medesime finalita' di cui al comma 3 e limitatamente agli interventi di edilizia scolastica ivi richiamati, le deroghe al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, previste dall'articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020 **si applicano anche agli accordi quadro definiti e stipulati da parte della societa' Invitalia S.p.A.** ai sensi dell'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione.*

Comma 6 art. 24

- 6. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il sesto periodo e' sostituito dai seguenti: «Ai vincitori del concorso di progettazione, cosi' come individuati dalle Commissioni giudicatrici, **e' corrisposto un premio**. Gli enti locali, nel rispetto prioritario di target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ove non ricorrano all'appalto per l'affidamento di progettazione ed esecuzione, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, affidano i successivi livelli di progettazione, nonche' la direzione dei lavori, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai suddetti vincitori, laddove in possesso dei requisiti generali e di idoneita' professionale, economico-finanziari e tecnico organizzativi, la cui verifica e' rimessa agli enti locali stessi. Resta fermo che gli stessi vincitori sono tenuti allo sviluppo del progetto di fattibilita' tecnica ed economica entro trenta giorni dall'incarico.».

Art. 30

- L'articolo 30 prevede che le risorse assegnate ai comuni per le annualità 2024 e 2025, a favore di investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023 ed a garantire il rispetto dei target associati alla relativa missione del PNRR. Si dispone inoltre che i comuni assegnatari delle risorse previste per le annualità 2023, 2024 e 2025, sono obbligati a concludere i lavori entro il 31 marzo 2026 (comma 1, lett. a). Si prevede altresì che per tali opere pubbliche, il monitoraggio venga effettuato attraverso il sistema ReGiS previsto per il PNRR (comma 1, lett. b). Si consente, inoltre, ai comuni di proseguire, per quanto riguarda i contributi erogati nell'anno 2021, nel completamento delle opere affidate oltre i termini previsti, ma comunque non oltre la data del 31 gennaio 2023 (comma 1, lett. c).

Art. 30

- 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
- apportate le seguenti modificazioni:
- ((oa) al comma 136, primo periodo, dopo le parole: "opere
- pubbliche" sono inserite le seguenti: "o le forniture";
- ob) al comma 136-bis:
- 1) al primo periodo, le parole: "30 settembre" sono sostituite
- dalle seguenti: "31 dicembre" e dopo le parole: "piccole opere" sono
- aggiunte le seguenti: "ovvero per forniture o lavori pubblici
- cantierabili per le stesse finalità previste dal comma 135";

Art. 30

2) al secondo periodo, dopo la parola: "lavori" sono inserite le seguenti: "o le forniture" e le parole: "15 dicembre di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile dell'anno successivo";

oc) dopo il comma 136-bis e' inserito il seguente:

"136-ter. Nel caso di interventi a **copertura pluriennale**, il mancato affidamento dei lavori o delle forniture nei termini di cui al comma 136 comporta la revoca di cui al comma 136-bis **per la sola quota relativa alla prima annualita'**; la regione ha facolta' di confermare la programmazione dello stesso intervento per le sole annualita' successive, procedendo al cofinanziamento dell'intervento con risorse proprie o del soggetto beneficiario"));